

STATUTO
DEL
COMUNE DI LADISPOLI

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
E CONTABILITA'

Capo I

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 72

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. La redazione e l'approvazione degli atti della programmazione finanziaria di cui al precedente comma sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 73

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. La Giunta propone ogni anno al Consiglio, contestualmente al progetto di bilancio, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.
2. Il programma comprende, oltre alle opere ed agli investimenti, il piano con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 74

Il programma degli obiettivi

1. La Giunta predispone annualmente un programma di obiettivi gestionali da conseguire nel corso dell'esercizio, tenendo conto delle decisioni assunte dal Consiglio in sede di approvazione degli strumenti di bilancio.
2. Il programma di obiettivi viene articolato dalla Giunta in programmi operativi di gestione, la cui attuazione è affidata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Capo II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art .75

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese istituzionali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative alle tariffe per imposte, tasse, diritti, canoni e corrispettivi dei servizi. distribuendo il relativo carico in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune la dotazione di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione occorrenti per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma.

Art. 76

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune.
2. Le risorse acquisite, mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, secondo le previsioni del bilancio pluriennale.
3. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata da apposito Regolamento

Capo III

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art .77

La gestione del patrimonio

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni, che, per effetto di atti di gestione, di

nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento disciplina la compilazione e la tenuta degli inventari e determina i tempi entro cui essi sono sottoposti a verifica generale.

Capo IV

LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art 78

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio de Revisori dei conti è organo di controllo tecnico - consultivo del Comune, composto da tre membri prescelti tra le categorie professionali indicate dalla legge ed eletti dal Consiglio con voto limitato a due componenti. Nel Collegio devono essere rappresentati i due sessi.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, a loro incarico.
3. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, collaborando con il Consiglio nelle sue funzioni di controllo ed indirizzo; esso partecipa collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, nonché di assistere alle sedute del Consiglio nel corso delle quali si esaminano il bilancio di previsione, con i relativi allegati, ed il conto consuntivo.
5. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
7. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento del Collegio e l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 79

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Nella relazione di accompagnamento, la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Art. 80

Controllo di gestione

1. È istituito l'Ufficio per il controllo di gestione, cui competono:
 - a. l'acquisizione e l'elaborazione dei dati della gestione;
 - b. la rilevazione dell'efficienza e della produttività delle singole aree e delle unità organizzative;
 - c. la valutazione del costo degli atti, dei procedimenti e delle prestazioni rese dagli uffici.
1. L'Ufficio risponde direttamente al Sindaco e riferisce al Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Regolamento di contabilità definisce compiti, modalità e strumenti per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo

Capo VI

APPALTI E CONTRATTI

Art. 81

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dall'apposito provvedimento previsto dalle vigenti disposizioni, nel quale sono indicati:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Capo VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 82

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio ad un istituto di credito con una sede operativa nel Comune.
2. Il servizio provvede in particolare:
 - a. alla riscossione di tutte le somme di pertinenza del Comune, versate dai debitori del Comune stesso di norma in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;
 - b. alla riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni ai fini della regolarizzazione mediante emissione di apposito ordine d'incasso;
 - c. al pagamento delle spese ordinate mediante l'emissione di mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ed assistenziali e di ogni altra somma stabilita dalla legge.
1. I rapporti con il Tesoriere, ivi compresa la durata dell'appalto, sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e da apposita convenzione approvata dal Consiglio.
2. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per lo svolgimento del servizio di tesoreria e degli altri servizi del Comune, che comportano maneggio di denaro.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati il conferimento e lo svolgimento del servizio per la riscossione di tutte le entrate del Comune, comprese quelle tributarie.